

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

Circolare n. 5/2010 del 17 giugno 2010 *

CIRCOLARE VIDEOSORVEGLIANZA - PRIVACY

Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali
08 aprile 2010

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento Generale datato 8 aprile 2010, ha ritenuto di intervenire nuovamente sul tema della videosorveglianza e del suo delicato rapporto con la tutela dei dati personali.

Con questo provvedimento, che ha espressamente sostituito quello del 29 aprile 2004, l'Autorità ha introdotto rilevanti novità che si sono rese necessarie sia in considerazione "dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento o repressione di reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.)" sia dei numerosi interventi legislativi che si sono avuti in materia.

Dal 2004 ad oggi infatti si sono in particolare succedute tutta una serie di norme che hanno attribuito ai sindaci e ai Comuni una gamma di competenze dirette a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (ad es. l'art. 6, comma 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" o anche l'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", disposizioni entrambe citate in nota alla premessa del Provvedimento) e dall'altro lato si è assistito di interventi legislativi, a livello statale e regionale, diretti ad incentivare economicamente l'utilizzo, da parte della amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati, della videosorveglianza come forma di difesa passiva, controllo e deterrenza dei fenomeni criminosi e vandalici.

I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito www.casellascudier.it

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

Principi generali

Il nuovo Provvedimento prende le mosse da una serie di principi generali: viene in particolare ricordato come il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non trovi una legislazione specifica, e sia regolato pertanto dalle disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.

Ed infatti la raccolta, la registrazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice).

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, pertanto, potrà avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, che statuiscono:

- a) i presupposti di liceità;
- b) il principio di necessità, che prescrive di ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e dei sistemi di videosorveglianza, in modo che siano evitati usi abusivi ed eccessivi di tali sistemi;
- c) principio di proporzionalità, teso ad evitare scelte del tutto discrezionali da parte del titolare del trattamento, sia per quanto attiene alle modalità di ripresa e dislocazione delle telecamere, sia relativamente alla pertinenza dei dati da trattare che non devono essere eccessivi rispetto alle finalità perseguite dalla ripresa.

Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati

- **Informativa:** tutti i soggetti in procinto di entrare in una zona videosorvegliata, anche nei casi di spettacoli pubblici, in occasione dei quali la presenza di strumenti di videosorveglianza potrebbe essere ritenuta scontata, devono in ogni caso essere avvisati di tale circostanza.

A tal fine il Garante reputa sufficiente che venga fornita una sorta di "informativa minima", già indicata peraltro nel precedente Provvedimento del 2004, consistente esclusivamente nell'indicazione

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

di chi sia il titolare del trattamento e la finalità perseguita; tale informativa potrà quindi esaurirsi in un cartello corrispondente all'immagine di seguito riportata, da collocare prima di entrare nel raggio d'azione della telecamera; esso dovrà inoltre avere un formato e un posizionamento tale da risultare visibile anche nelle ore notturne qualora il servizio di videosorveglianza si protragga in tali orari.



Nel caso invece in cui i sistemi di videosorveglianza di soggetti privati siano collegati alle forze di polizia, l'informativa potrà essere effettuata sempre con la modalità "semplificata", ma attraverso un cartello come quello che di seguito si riporta che, come si può notare, mette esplicitamente in risalto la propria peculiarità.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA



- **Conservazione:** le immagini acquisite tramite la videosorveglianza devono essere conservate, secondo il principio di proporzionalità di cui all'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, per il tempo strettamente necessario per ottenere la finalità per cui sono state acquisite. Viene così stabilito che la conservazione può protrarsi per il tempo massimo di 24 ore successive all'acquisizione dell'immagine, salvi i casi di speciali esigenze di conservazione in relazione a festività, chiusura di uffici o esercizi, specifiche richieste investigative da parte di Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria.

Verifica preliminare

Il Provvedimento richiede poi che per particolari tipologie di sistemi di videosorveglianza sia preventivamente necessaria la verifica da parte del Garante stesso.

La verifica preliminare è nello specifico necessaria *“quando vi siano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o delle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare”* e più precisamente devono essere sottoposti a verifica preliminare i seguenti sistemi:

- **Sistemi c.d. intelligenti:** si tratta di quei sistemi di videosorveglianza che tramite l'utilizzo di particolari software di *“interpretare”* e

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

registrare automaticamente comportamenti ed eventi anomali e segnalarli (c.d. "motion detection").

- **Sistemi integrati:** sono quei sistemi che operano attraverso il collegamento tra telecamere di soggetti diversi, siano essi pubblici o privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (quali società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro.

Rientrano così in tale tipologia i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite incrocio o confronto delle immagini rilevate (es.: morfologia del volto) con altri specifici dati personali sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita proprio alla rilevazione medesima.

Settori specifici

- **Rapporti di lavoro:** in questo settore rileva innanzitutto il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, essendo conseguentemente vietata l'installazione di apparecchiature specificamente preordinate a tale finalità, anche per quanto attiene al rispetto dell'orario lavorativo e alla correttezza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, quale potrebbe essere il caso della telecamera che viene orientata sul budge. Il divieto di controllo a distanza sconta l'unica eccezione nel caso in cui l'apparecchio sia preordinato ad esigenze di tipo produttivo e di sicurezza sul luogo del lavoro, previo accordo tuttavia con le rappresentanza sindacali, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Il Garante specifica inoltre che tale divieto va considerato operante non solo all'interno degli edifici, ma anche in altri contesti in cui è resa l'attività lavorativa, quale il caso di cantieri edili o di telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLÒ GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

La violazione di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione una sanzione amministrativa da un minimo di euro 30.000 a un massimo di euro 180.000; l'utilizzo invece di sistemi di videosorveglianza diretti a controllare a distanza i lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni è punito con la pena dell'ammenda da euro 154 a euro 1.549 o dell'arresto da 15 giorni ad un anno, potendosi anche applicare le due pene congiuntamente nei casi più gravi.

Soggetti privati ed enti pubblici economici

La novità più rilevante in questo ambito è che l'attività di videosorveglianza può avvenire anche senza il consenso di chi viene ripreso quando, con il rispetto delle modalità prescritte nel Provvedimento stesso, viene effettuata con la finalità di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone o beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo o per prevenire incendi o infortuni sul lavoro.

Deve così trattarsi di concrete situazioni che giustifichino l'installazione di apparecchi di videosorveglianza per la protezione di persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.

Anche in tal caso le riprese devono essere effettuate con modalità tali da evitare che vengano ripresi anche luoghi circostanti che non risultino rilevanti come strade ed esercizi commerciali.

Prescrizioni e sanzioni

Novità assoluta del Provvedimento consiste nei termini che vengono concessi ai titolari dei trattamenti dei dati per adempiere le nuove disposizioni introdotte; in particolare è stato fissato il termine di:

- 12 mesi per adempiere le prescrizioni in tema di videosorveglianza notturna;
- 12 mesi per adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza;

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

- 6 mesi per la verifica preliminare da parte del Garante con riferimento alle prescrizioni relative a trattamenti di dati che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali;
- 6 mesi per adottare le misure necessarie per garantire che il trattamento dei dati acquisiti tramite sistemi integrati di videosorveglianza territoriale avvenga con le modalità idonee ad osservare quanto stabilito nel Provvedimento

In caso di inosservanza da parte dei titolari del trattamento le conseguenze sono:

- l'inutilizzabilità dei dati personali illecitamente o non correttamente acquisiti;
- l'adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante e analoghe decisioni adottabili dall'autorità giudiziaria, sia civile che penale;
- l'applicazione delle specifiche sanzioni, sia amministrative che penali prescritte negli artt. 161 e ss. del Codice.

